



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 14 aprile 2020, in relazione al ricorso n. 3461, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorso ha per oggetto l'acquisto di azioni di una banca (di seguito, la Vecchia Banca), la cui azienda è stata poi ceduta all'intermediario odierno convenuto. Nel previo reclamo del 29 ottobre 2018, il ricorrente ha premesso di avere acquistato n. 54.225 azioni della Vecchia Banca mediante distinte operazioni disposte tra il 29 luglio 2010 e il 9 marzo 2012 per un controvalore complessivo di € 62.691,00 e di avere tentato inutilmente di rivedere tali azioni mediante vari ordini di vendita disposti nel mese di ottobre 2013. Ciò premesso, il ricorrente contestava in tale sede all'intermediario odierno convenuto il fatto che la Vecchia Banca non lo avesse informato delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni, precisando che, se correttamente informato, egli non le avrebbe acquistate. Inoltre, il ricorrente contestava in esso la mancata esecuzione degli ordini di vendita.

Ritenuta non soddisfacente la risposta dell'intermediario convenuto al proprio reclamo, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, con il quale, dopo aver premesso di avere effettuato i predetti acquisti e di non essere riuscito a rivendere le azioni rivenienti, chiede che l'intermediario convenuto sia dichiarato tenuto a corrispondere a suo favore la somma di € 62.691,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, rilevando che il ricorrente non ha avuto cura di dettagliare né l'oggetto delle proprie pretese, non avendo precisato a quale titolo egli chiederebbe il pagamento della somma di denaro indicata nel modulo del ricorso, né le ragioni a fondamento delle stesse, non avendo indicato l'inadempimento di quali regole di condotta egli contesta. Nel merito, il resistente eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, come definito con provvedimento di Banca d'Italia, è da intendersi esclusa qualsiasi pretesa degli azionisti della Vecchia Banca. Inoltre, a giudizio del resistente la successione nell'eventuale debito risarcitorio della Vecchia Banca nei confronti del ricorrente sarebbe anche esclusa a causa del fatto che il relativo credito risarcitorio non risultava dalle scritture contabili al momento della cessione e sarebbe stato oltretutto non liquido ed esigibile alla stessa data. Ciò affermato, il resistente contesta anche che il ricorrente non fosse stato informato, al tempo dei fatti, delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni della Vecchia Banca, rilevando che il cliente odierno Ricorrente aveva disposto ripetuti acquisti di tali azioni e che all'epoca del primo acquisto qui censurato egli risultava essere già in possesso di titoli siffatti. Inoltre, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria del ricorrente, rilevando che egli ha percepito sulle azioni oggetto del ricorso dividendi per € 1.462,72 e che avrebbe potuto mitigare il danno rivendendo tempestivamente le azioni, dal momento che la diminuzione del loro valore è stata poi graduale. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di formulare repliche.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale rileva il Collegio che il ricorso è ammissibile. Nonostante il ricorrente non abbia avuto effettivamente cura di reiterare nel ricorso le ragioni della propria domanda, dal reclamo risulta con la necessaria chiarezza che il ricorrente contesta all'intermediario convenuto l'inadempimento da parte della Vecchia Banca dell'obbligo di informarlo all'epoca delle operazioni delle caratteristiche e della rischiosità insita negli investimenti di cui ora si duole. Inoltre, nonostante il ricorrente non abbia avuto cura di precisare a quale titolo chieda la corresponsione a suo favore della somma di € 62.691,00, dal tenore complessivo del reclamo, così come implicitamente richiamato nel ricorso, risulta non revocabile in dubbio che egli chiede tale somma a titolo di restituzione o di risarcimento del danno asseritamente occorso. Più in generale, rileva il Collegio che, al fine della ricevibilità di un ricorso, è necessario che il ricorrente abbia preventivamente inviato all'intermediario un reclamo (art. 10, comma 2°, lett. b, Regolamento ACF). Inoltre, è implicito che il reclamo deve avere per oggetto le stesse ragioni e le stesse pretese che sono riproposte dal cliente nel ricorso. Diversamente, il reclamo non potrebbe svolgere la funzione che gli è propria, vale a dire quella di mettere l'intermediario nella condizione di eventualmente evitare che venga presentato un successivo ricorso all'ACF sugli stessi fatti. Se ne deduce che, al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua determinatezza, può tenersi conto, oltre che del testo del ricorso, anche dei contenuti del previo reclamo.

2. Nel merito, il ricorso risulta fondato per quanto di seguito rappresentato. In via preliminare, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il provvedimento di Banca d'Italia che ha definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, successivamente incorporato dal resistente, prevede espressamente che devono intendersi ceduti tutti i rapporti attivi e passivi della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelli espressamente esclusi. Tra questi ultimi si ritiene non rientrino i crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca a causa della violazione di regole di condotta da parte della stessa Banca

nella prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, si deve ritenere che l'Ente Ponte sia succeduto anche negli eventuali crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca in quanto acquirenti di azioni della stessa, laddove ciò sostanzialmente violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento. Infatti, tali soggetti non fanno valere diritti che hanno acquistato in qualità di azionisti della Vecchia Banca, ma e ancor prima diritti che hanno acquistato nella qualità di clienti. Inoltre, come anche questo Collegio ha avuto modo di rilevare in casi analoghi, diversamente da quanto previsto per la comune cessione d'azienda, è avviso di questo Collegio che in caso di cessione di azienda bancaria il cessionario succeda anche nelle passività eventualmente non indicate nei libri contabili al momento della cessione.

3. Quanto al merito è fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente, la contestazione relativa alla non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte. Infatti, a fronte di tale specifica contestazione, il resistente non ha avuto cura di depositare gli ordini di acquisto sottoscritti dal ricorrente, essendosi limitato a depositare le note di eseguito. Tuttavia, né da queste note, né da qualsiasi altra documentazione prodotta dalle parti risulta che la Vecchia Banca abbia fornito alcuna informazione al ricorrente sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni, e in particolare sul fatto che esse non erano negoziate su un mercato regolamentato e quindi erano caratterizzate da un significativo rischio di illiquidità. Inoltre, rileva il Collegio che, né dalla profilatura MiFID sottoscritta dal ricorrente del 2012 (e quindi comunque in epoca successiva rispetto alle operazioni contestate), né dall'operativa pregressa, risulta che il ricorrente avesse una elevata competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari. In particolare, contrariamente a quanto affermato dal resistente, non risulta che il ricorrente fosse già in possesso di azioni della Vecchia Banca ancor prima di disporre la prima operazione oggetto del ricorso. Pertanto, nel caso di specie, non risulta possibile ritenere che, nonostante la Vecchia Banca non abbia fornito al ricorrente alcuna informazione sulle proprie azioni, egli dovesse o potesse comunque essere consapevole delle loro caratteristiche e relativo livello di rischiosità.

4. Pertanto, il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari all'intero capitale investito nelle azioni della Vecchia Banca, detratti i dividendi percepiti, e quindi pari a € 61.228,28. In tale contesto, si ritiene non fondata la domanda del resistente di ridurre l'entità del risarcimento di quanto lo stesso ricorrente avrebbe potuto ricavare rivendendo tempestivamente le azioni, non appena divenute note le difficoltà dell'emittente. Infatti, nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente abbia tentato inutilmente di rivendere le azioni già nel 2013.

La somma di cui il ricorrente ha diritto al risarcimento deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascuna operazione alla data della decisione (per € 5.548,60) e maggiorata degli interessi legali dalla stessa data al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 66.776,88, oltre a interessi legali da questa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi